

(N. 232)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1949

Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a sostituire gli articoli 17 e 64 del vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

Le modifiche sono intese a:

anticipare dal 1° ottobre al 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso ordinario e quello integrativo la decorrenza — agli effetti del compimento dell'obbligo assunto — della ferma volontaria e corrispondentemente la decorrenza della ferma quinquennale a premio dei volontari provenienti dal personale di leva e della ferma complementare biennale a premio dei raffermati di leva;

stabilire un termine per la presentazione dei reclami dei sottufficiali della Marina militare contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento (sei mesi dalla pubblicazione dei deliberati in parola sul foglio d'ordine ministeriale o dall'avvenuta comunicazione ufficiale dei medesimi).

La variante relativa alla decorrenza delle ferme (articolo 1) è conseguente allo spostamento al 1° maggio della data d'inizio dei corsi ordinari per volontari, mentre la sostituzione dell'articolo 64 del citato testo unico (articolo 2) è dettata dalla opportunità di colmare una lacuna esistente nel medesimo testo unico, che viene integrato da una nuova disposizione in tutto simile a quella contenuta nelle norme esecutive del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi della Marina militare.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 3 è intesa a stabilire che la ferma quinquennale a premio dei volontari che hanno iniziato il corso ordinario nel 1947 o negli anni precedenti, abbia decorrenza, agli effetti del compimento degli obblighi assunti, dal 1° ottobre dell'anno in cui terminano il corso stesso, onde evitare che la predetta decorrenza

venga altrimenti stabilita in data anteriore al termine del corso ordinario che i predetti volontari sono chiamati a superare.

Il disegno di legge in parola, in merito al quale si è pronunciato in senso favorevole il Consiglio superiore di marina, si sottopone ora all'approvazione delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O e quello integrativo di cui al precedente articolo 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni 5 decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno ».

Art. 2.

L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la Difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato sul Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi.

Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.